

Accordo multilaterale M 364

in conformità con la sezione 1.5.1 ADR
concernente i documenti di accompagnamento di cui alla sottosezione 8.1.2.2

- (1) In deroga alle disposizioni della sottosezione 8.1.2.2, il certificato di approvazione di un rimorchio non deve per forza trovarsi nella cabina di guida, purché sia conservato nel rimorchio in maniera sicura, accessibile e protetta dalle intemperie.
- (2) Il presente accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di revoca anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno revocato.

Berna, 23 giugno 2025

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore

